-10-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggi — Presentazione di un progetto di legge pel riordinamento del servizio consolare — Approvazione della proposta di nominare una Commissione apposita per l'esame del suddetto progetto — Annunsio della deposizione di una proposta di legge del senatore Musio — Discussione del progetto di legge per l'esercizio della professione di procuratore — Dichiarazioni ed istanza del ministro di grazia e giustizia — Osservazioni del senatore Musio, relatore — Opposizione del ministro di grazia e giustizia — Articolo 1, del progetto ministeriale — Parole del ministro di grazia e giustizia contro la soppressione di quell'articolo, proposta dell'ufficio centrale — Considerazioni del senatore Musio, relatore, a sostegno della medesima — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Chiarimenti del senatore Musio, relatore — Votazione segreta sopra quest'articolo, proposta dal senatore Sclopis — Adosione dell'articolo 1 ministeriale, non che dell'articolo 2 — Istanza del ministro di grazia e giustizia in ordine all'articolo 3 — Dichiarazione del relatore Musio — Osservazione del senatore Persoglio — Parlano il ministro di grazia e giustizia e il relatore Musio — Rinvio di questo articolo all'ufficio centrale, proposto dal senatore Sclopis — Obbiezione del ministro di grazia e giustizia sopra alcune aggiunte fatte al medesimo dall'ufficio centrale — Risposta del senatore Sclopis — Parlano il ministro di grazia e giustizia e i senatori Sclopis, Gallina, il ministro di grazia e giustizia e il senatore Gallina — Nomina della Commissione per l'esame del progetto di legge pel riordinamento del servizio consolare.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici.)

mantoni, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato i seguenti omaggi:

Del vice-presidente della regia Camera di commercio di Genova, di 10 esemplari delle notizie sulle arti e sulle industrie degli Stati Sardi;

Del signor Pio Ponzio, di 10 copie di un suo opuscolo delle guardie da fuoco di questa capitale;

Del signor Cuniberti, di un suo opuscolo sull'ordinamento delle guardie campestri;

Del signor avvocato Jacopo Virgilio, di alcune copie d'una sua memoria sulla Corte d'appello autonoma ed indipendente nella città di Sassari.

PROGETTO DI LEGGE PEL BIORDINAMENTO DEL SERVIZIO CONSOLARE.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. A nome del ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati, pel riordinamento del servizio consolare. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 249.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione fatta, a nome del ministro degli esteri, del progetto di legge relativo al riordinamento del servizio consolare. Nel tempo stesso, sia che si consideri la natura del progetto, sia la sua mole, io credo di dover provocare una deliberazione del Senato riguardo al corso, che debba il medesimo avere, cioè se l'esame di esso debba essere demandato ad un ufficio centrale, ovvero ad una Commissione appositamente nominata.

Se il Senato lo crede, io metterei ai voti la proposta di nominare un'apposita Commissione.

Se questa non è accettata, s'intenderà che il progetto sarà rimandato all'ufficio centrale, il quale verrà nominato secondo i modi soliti.

Chi approva la proposizione per la nomina di un'apposita Commissione voglia sorgere.

(È approvato.)

Pregherei il Senato di voler determinare come intenda che sia nominata questa Commissione.

Molti senatori. Dal presidente!

PRESIDENTE. Allora prima che la seduta sia al suo termine avrò l'onore di far conoscere il nome dei senatori eletti a membri della Commissione.

ANNUNZIO DELLA DEPOSIZIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL SENATORE MUSIO.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che è stata deposta sul banco della Presidenza dall'onorevole Musio una proposta di legge.

Io mi riservo di convocare un'adunanza privata del Senato medesimo, secondo il prescritto dall'articolo 76 del nostro regolamento, perchè deliberisì intorno all'avviamento a darsi all'accennata proposta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'E-SERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURA-TORE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore. (Vedi vol. Documenti, pagine 89 e 96.)

Essendo questo di non pochi articoli, io suppongo che il Senato vorra esimersi dall'udirne la lettura.

Invito l'ufficio centrale a voler prendere posto al suo banco.

È aperta la discussione generale.

Non essendosi domandata la parola, è da presumere che non si intenda di entrare in una discussione di proposito sul principio di opportunità e...

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. (Interrompendo) Domando la parola. Io sorgo non per dare luogo ad una discussione generale, giacchè nessuno ha chiesto la parola sulla medesima, ma solo per rivolgere anzitutto le mie congratulazioni ed i miei ringraziamenti all'ufficio centrale, pel modo accurato e coscienzioso col quale egli esaminò lo schema di legge proposto dal Ministero, e principalmente all'onorevole relatore del medesimo per il bellissimo ed erudito suo lavoro con cui si fece a rendere ragione delle modificazioni dallo stesso ufficio proposte. Ciò premesso, ora debbo dichiarare che avendo io pure attentamente esaminato il progetto redatto dall'ufficio centrale, mi dovetti persuadere che l'opera non ha corrisposto all'intendimento degli onorevoli membri che lo compongono, imperocchè parecchie delle proposte variazioni sono tali che, a mio credere, se venissero adottate, non solo turberebbero l'intera economia della legge, ma la renderebbero inoltre meno consentanea allo scopo cui mira, e, starei per dire, inaccettabile. Quindi mio malgrado io debbo dichiarare che non posso accettare il progetto formolato dall'ufficio centrale e chiedere invece che la discussione sia aperta sullo schema del Ministero.

Confido che non si faranno opposizioni a questa istanza che il Governo è in diritto di fare, in caso diverso mi riservo di confutare le ragioni che si adducessero al riguardo.

musio, relatore. Domando la parola.

Io sono molto sensibile alle parole benevole dell'offo-

revole guardasigilli, e lo ringrazio tanto a mio nome che in quello dei miei colleghi dell'ufficio centrale della cortesia colla quale si è spiegato sopra il rapporto dell'ufficio stesso; mi duole però che consenzienti nel fine, siamo dissenzienti nei mezzi, no io credo che quando le intenzioni sono egualmente buone, facilmente si compone il dissenso.

Del resto io credo che l'ordine della discussione affinche possa essere più utile, comanderebbe che sia aperta piuttosto sui progetto che ha formolato la Commissione che sopra quello che ha fatto il signor ministro, giacchè in questo modo essa tornerebbe più chiara, più utile; in questo modo la discussione del progetto della Commissione abbraccierebbe la discussione di tutta la materia, mentre ne abbraccierebbe la metà se venisse ristretta al progetto del signor ministro.

DE FORESTA, ministro di grazia e giusticia. Quantunque io sommamente apprezzi l'opinione dell'onorevole relatore dell'ufficio centrale, non posso tuttavia menomamente desistere dalla fatta istanza, che cioè la discussione aprasi sul progetto presentatosi dal Ministero. Ciò parmi consentaneo ai generali principii; imperocchè ove la discussione si aprisse non sul progetto del Governo, ma sibbene su quello dell'ufficio centrale, questa legge rimarrebbe d'iniziativa del Senato.

Il Governo presentò uno schema di legge, e secondo l'articolo 55 dello Statuto deve necessariamente il Senato deliberare sopra ciascheduno degli articoli di cui tale disegno componsi: sul medesimo per conseguenza debbe aprirsi e vertire la discussione: sarà libero il Senato, ove non lo creda meritevole di venire discusso, di rigettarlo senza passare all'esame degli articoli; ma ove si faccia la discussione, questa a termini della legge fondamentale deve aver luogo sul progetto medesimo, e sopra ciascheduno dei suoi articoli.

Scendendo poi dai generali principii ad esaminare il caso concreto, avvi ancora un altro motivo, il quale si deduce appunto dalle modificazioni propostesi dall'ufficio centrale, il quale, mi si permetta la frase, ha decapitato il progetto del Governo col sopprimere interamente il capo primo, composto di quattro distinti articoli.

Ora se si apre la discussione sul progetto da quello compilatosi, vengono tali articoli senz'altro esclusi esplicitamente, epperciò mi toccherà riproporli, ed in qual modo? Per aggiunta; e cominciare così per un'aggiunta la discussione, e di conseguenza per una cosa senza precedente: quindi io credo che nel caso attuale, appunto perche l'ufficio centrale avrebbe eliminato dal progetto addirittura il primo capo, necessariamente conviene partire dallo schema del Governo, e deliberare prima sui 4 articoli che si credette di dovere come superflui sopprimere.

Del resto dichiaro che tali osservazioni io le faccio per maggiore regolarità e facilità della discussione. Se poi stimasse il Senato di rigettare la mia istanza, io mi inclinerei sicuramente, come è debito mio, alle sue deliberazioni, ma sarei obbligato a riproporre tutti i miei

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1857-58

articoli per via di emendamenti, ed avremmo così lo spettacolo di vedere il Ministero, il quale ha presentato uno schema di legge, essere poi costretto a venire ad ogni tratto proponendo temperamenti ad un progetto che deriverebbe non più dalla sua, ma da tutt'altra iniziativa, cioè da quella dell'ufficio centrale.

Conseguentemente non già per puntiglio, nè perchè io stimi poco pregevole la proposta dell'ufficio centrale, ma per la facilità della discussione, o per la regolarità sua, ed anche perchè non rimangano menomati i diritti del Governo, rinnovo l'istanza che ebbi fin dal principio l'onore di sottoporvi.

PRESIDENTE. Io non posso a meno, prima di lasciare trascorrere più oltre la discussione, di richiamare al Senato i suoi propri antecedenti, coi quali ha stabilito che il progetto uscito da un'iniziativa doveva mantenersi, finchè chi aveva usato della facoltà di iniziativa, che gli è data dallo Statuto, non avesse rinunziato al proprio progetto e fatto suo quello emendato.

Questa è la giurisprudenza di tutti i Parlamenti, per quanto io mi sappia, e non credo che il Senato voglia andare incontro a questa unanimità di giurisprudenza, e contro alle precedenti sue deliberazioni ; quindi è che non vedo alcuna difficoltà a procedersi in questo modo. Anzi, ripetendo quello che ha accennato l'onorevole gnardasigilli, dirò, che nella circostanza attuale la cosa è di necessità, perchè non si potrebbero tenere per soppressi articoli, che non verrebbero riprodotti nel controprogetto, e senza che il Senato abbia sopra i medesimi deliberato.

Il terzo e quarto articolo del capo primo del progetto del Ministero sono riprodotti altrove dall'ufficio centrale, ma i due primi sono soppressi.

Procedendo quindi come si è sempre pel passato praticato, chiamerò la discussione sul primo articolo del capo primo del progetto ministeriale; se il Senato non crederà che debba essere ammesso, se esso concorrerà nell'opinione dell'ufficio centrale, se lo ravviserà, dico, superfiuo, voterà contro, e l'articolo rimarrà soppresso, e così dell'articolo secondo.

In quanto agli articoli 3 e 4, se il Senato lo consente, se ne potrà sospendere la discussione per lasciare luogo a collocarli o secondo la proposta del Governo nelle disposizioni generali, o giusta quella dell'uffizio centrale fra le condizioni d'ammessione; e passare così all'articolo primo del capo primo dell'uffizio centrale corrispondente al primo del capo secondo del progetto ministeriale.

Venendo a prevalere nella maggioranza del Senato o l'uno o l'altro dei sistemi, si procederà a seconda della medesima ulteriormente nella discussione. Il Ministero, ove venga ad essere rigettato il suo sistema, avviserà a quello che gli converra nell'interesse della sua iniziativa.

Non mi pare quindi, lo ripeto, che ci sia difficoltà alcuna al riguardo, nè tanto meno motivo di allontanarsi dai precedenti del Senato e dalla giurisprudenza che generalmente è seguita in questa materia.

musio, relatore. Egli è certo che noi vogliamo impiegare meglio il nostro tempo che in una simile discussione; però rispondendo qualche parola al signor guardasigilli, dirò che l'uffizio centrale fu così lontano dal credere che egli assumeva l'iniziativa, che la sua conclusione è che si adotti il progetto proposto dal signor ministro colle modificazioni proposte dall'uffizio centrale. Dunque il progetto di legge resta sempre del signor ministro, la sua iniziativa resta salva, ed in conseguenza l'uffizio centrale non le recò il menomo pregiudizio. Del resto io credo che la giurisprudenza del Senato possa invocarsi in un senso e nell'altro, giacchè in ogni genere di discussione quel metodo si preferisce che dilucidi meglio la materia, che meglio abbracci la materia che si discute. Ora parve a noi che, discutendo il progetto dell'ufficio centrale, si ottenga meglio questo scopo. Si notò la difficoltà che allora il capo primo non verrebbe in discussione; ma ciò non può avvonire, giacchè bisogna che la discussione cominci appunto dal capo primo per la ragione che i due primi articoli che non ricompariscono più in altra parte della legge se non si discutono in principio, rimangono fuori della discussione; venendo poi al terzo e quarto articolo, sarebbe questione se o no siano essi stati trasposti in una sede migliore. Ad ogni modo noi siamo indifferenti che la discussione cominci in un modo o nell'altro.

PRESIDENTE. Io darò dunque lettura del progetto ministeriale:

« Capo I. Disposizioni preliminari. — Art. 1. L'esercizio della professione di procuratore presso le Corti di appello e presso i tribunali provinciali è regolato dalle disposizioni della presente legge. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'uffizio centrale propose la soppressione di quest'articolo primo come pure dell'articolo 2, e come or ora dicevasi. la trasposizione dei successivi articoli 3 e 4. Il prime articolo è, a suo avviso superfluo. In verità io ammetto schiettamente che la legge potrebbe stare anche togliendo la disposizione in esso contenuta; ma non posso ammettere che la medesima sia affatto superflua; ed infatti veggo che in tutte le leggi, massime in quelle organiche e di qualche importanza, avvi sempre un titolo od un capo preliminare, che, raccogliendo sinteticamente in pochi articoli l'oggetto e il piano loro, serve poi di base allo sviluppo che se ne dà nelle ulteriori disposizioni; il che torna assai utile ed opportuno, essendo molto importante che il legislatore cominci, ordinando una legge, a spiegare su quale materia si aggiri, che cosa egli intenda di fare, a quali principii vuole che la stessa s'ispiri.

Appunto a raggiungere un tale scopo mira l'articolo 1 della proposta governativa. Senonchè un altro motivo ancora determinommi a ciò fare; e questo consiste nel disposto della legge 3 maggio 1857, con cui mentre il Parlamento proclamava la libertà dell'esercizio della professione di procuratore, dicevasi che una legge avrebbe poi prescritte le condizioni e le garanzie dell'esercizio di tale libertà. Ora, quando dal Governo si pre-

senta questa legge, giusta l'obbligo che gliene incumbeva, è naturale che esso accenni essere dessa appunto quella a cui riferivasi l'anzi accennata del 8 maggio 1857.

Vi proposi quindi quest'articolo 1, per uniformarmi alle regole che osservansi nella compilazione delle leggi, e perchè nel caso attuale era conveniente accennare che adempievasi dal Governo all'obbligo con la precedente

legge impostogli.

Del resto, o signori, l'ufficio centrale non vorrebbe quest'articolo 1 non già perchè in esso contengasi alcunchè di vizioso, o che non convenga dichiarare, ma bensì perchè lo stima superfluo: al Ministero invece esso pare necessario. Ora, dovendosi decidere tra queste due contrarie opinioni, è assai facile vedere a quale di esse dare si debba la preferenza. Se si trovasse nella disposizione combattuta dall'ufficio centrale qualche difetto od inconveniente, io non oserei chiedere al Senato che dessa mantengasi; ma poichè la si vuole eliminata soltanto perchè inutile, mentre il Governo opina che, venendo essa a depennarsi, la legge resterebbe irregolare ed incompleta a fronte massime del prescritto in quella del 3 maggio 1857, in questo dissenso giova attenersi alla via meno pericolosa, e questa consiste fuor di dubbio nel mantenere l'articolo come fu proposto dal Ministero, e confido che a tale opinione sarà pure per acconciarsi il Senato.

musio, relatore. L'ufficio centrale ha creduto che potesse sopprimersi intieramente il capo primo del progetto ministeriale per considerazioni di doppio ordine.

Prima di tutto si è domandato: quand'è che si mette un titolo preliminare ad un libro, od una legge, ad un Codice? Quando vi sono cose che, appartenendo a tutto il libro, in tutta la legge, in tutto il Codice, non trovano sede apposita in questo o in quell'altro determinato titolo. Ma qui eravamo nel caso che i due primi articoli erano inutili, e che gli altri due articoli del capo preliminare trovavano sede più apposita altrove.

Mancava dunque la materia, ed era necessario che questo capo venisse soppresso. Però l'onorevole ministro trova che vi è utilità nell'articolo primo, giacchè indica che il Governo ha adempiuto alla promessa fatta nella legge del 3 maggio 1857.

Ma se lo scopo di ogni legge deve essere quello o di vietare o di comandare, o di permettere una cosa, è sempre vero che una formola la quale non ha uno di questi tre scopi non è propriamente articolo di legge.

Ora cosa dice l'articolo primo? Esso non dice altro se non che questa è la legge dei procuratori. Ma domando se allora in ogni legge non si può introdurre questo articolo che non può essere legge. Pare dunque che non vi era necessità di sorta per conservare il primo articolo.

Per l'articolo 2 non si trovava del pari alcuna ragione per conservarlo, in quanto esso aveva l'oggetto di insinuare che la libertà della professione non induceva la libertà della tariffa. Ma quando nella stessa legge si hanno altri due articoli in cui è data un'imposta, anzi la pena a chi non osserva la tariffa, si vede chiaramente che vi è una superfluità in questo secondo articolo. Gli altri due articoli, che potevano avere una certa utilità, sono stati posti in altra sede più opportuna, giacchè quello delle incompatibilità è stato trasportato là dove si parla delle condizioni di ammissione. Colui al quale osta una incompatibilità è inammissibile, dunque tocca alla capacità, tocca all'ammissibilità e là dove è trattata questa materia, trovava una migliore sede l'articolo terzo. Finalmente quando uno riunisce tutte le condizioni di ammessione ed è ammesso all'esercizio della professione, allora si dimanda ed è il luogo di dire dove egli possa esercitarla.

L'ultimo articolo del capo primo del progetto ministeriale è divenuto l'ultimo articolo del capo primo dell'ufficio centrale.

Dopo queste considerazioni la necessità di conservare il capo primo non è dimostrata, anzi mi pare che sia dimostrata tutta la convenienza di ommetterlo.

Mi pare che una legge la quale parla dell'esercizio della professione dei procuratori debba cominciare logicamente per dire: ecco come uno può essere ammesso all'esercizio della professione di procuratore. Ed è appunto il sistema che ha creduto più logico l'ufficio centrale.

PE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non vorrei che il Senato, dalle difficoltà che si muovono al capo preliminare, argomentare potesse che la discussione di questa legge sia per durare eternamente. Pertanto procurerò di essere breve nella mia risposta all'onorevole relatore, ed anzitutto lo ringrazio di avere, parlando dell'articolo primo, toccato anche dei tre altri successivi. In verità debbo ringraziarlo perchè si è appunto trattando di essi che sentesi maggiormente quanto inopportuna sarebbe la proposta soppressione dell'intero capo primo dello schema ministeriale.

Io non credo che l'articolo primo debba togliersi, ma credo poi ancora meno che lo possano essere gli articoli 2, 3 e 4; ed eccone, o signori, il perchè. Io non dirò più dell'articolo primo: tutto il dissenso intorno al medesimo tra me e l'onorevole relatore in ciò consiste che io lo credo necessario ed egli assevera che se ne potrebbe far senza. Ivi sta tutta la questione.

Quanto all'articolo 2, in cui si enuncia quale sia il ministero del procuratore, e dichiarasi che la tassa degli enorari è fissata per legge, l'onorevole relatore dice che se ne potrebbe prescindere, giacchè quanto alla prima parte le attribuzioni dei procuratori sono indicate nella legge della procedura civile, quanto alla seconda vi è una tariffa che non si tratta di sopprimere. Io non posso consentire in tale opinione, ed invero anzitutto conviene ritenere che si tratta di una legge organica, cui spetta regolare, a partire dall'ammessione fino alla destituzione, tutto quanto riflette l'esercizio della professione di procuratore.

Ora è ovvin la domanda: chi è il procuratore? Chi è colui di cui intendiamo a regolare l'ammessione, l'esercizio, l'interdizione, la destituzione? Quali ne sono le

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1857-58

attribuzioni? E questa non poteva in una legge organica di tal fatta rimanere senza adeguata risposta. Pertanto noi cominciamo a dichiarare quali siano le attribuzioni del procuratore dicendo che desso esercita le funzioni che gli vengono demandate dal Codice di procedura civile, nè può tale schiarimento riputarsi meno necessario.

Quanto alla tariffa, non conviene confondere le idec. Che cosa è la tariffa? La tariffa determina la misura degli onorari dovuti agli uffiziali che sono contemplati nella medesima, e la legge ne stabilisce l'applicabilità. Quindi era pur logico che si dichiarasse espressamente che la tassa degli onorari doveva intendersi determinata dalla tariffa. Questa quando trattisi di applicarla verrà poi consultata, ma intanto era opportuno il proclamare che rimaneva tuttora in osservanza. E ciò fu tanto più indispensabile di espressamente stabilire, in quantochè, quando si è fatta la tariffa, il ministero del procuratore non era libero; erano essi in allora nominati dal Governo, oppure esercitavano in virtù di una piazza di loro proprietà, avevano una privativa, un monopolio, e la tariffa cra il corrispettivo del medesimo, poiche avendo essi soli il diritto di esercitare quell'ufficio, era pure conveniente che a tutela dei cittadini si fissassero le condizioni con cui esso doveva esercitarsi. Invece colla legge del 3 maggio 1857, proclamatasi la libertà dell'ufficio di procuratore, può sorgere (nè io dico qui che tale opinione sarebbe fondata) il dubbio se la tariffa, fatta nel 1854, sia ancora applicabile al giorno d'oggi, in cui mutata è la condizione delle cose. I procuratori possono dire: sta bene che nella legge si tratti di chiedere il rimborso delle spese di procuratore, ma chi dice che non possa chiedersi che quanto è dovuto a termini della tariffa ? Non è egli qui il luogo di far menzione alcuna delle relazioni fra procuratore e cliente? Se il procuratore agisce contro il cliente davanti ai tribunali per essere corrisposto della mercede dei suoi lavori, non potrà chiedere più di quanto è determinato dalla tariffa. Ma dal momento che la professione è libera, non sarà egli libero di convenire col suo cliente anche un onorario maggiore? Ciò è consentaneo al principio della libertà di esercizio. Il procuratore non ha più il monopolio, non ha più la privativa, non ha alcun privilegio dal Governo, e non deve perciò essere privato del diritto che hanno tutti quelli che impiegano la lora opera a favore di un altro, di patteggiare come meglio loro piace la retribuzione. Tuttavia per considerazioni di utilità e nell'interesse pubblico, noi vogliamo che non sia lecito al procuratore di farsi pagare un onorario a suo talento. Ripeto che non intendo dire con ciò che l'opinione testè accennata possa avere qualche fondamento, ma mi permetta l'onorevole relatore di osservargli che non sarebbe nemmeno sprovvisto di ragionevolezza un dubbio, tanto più perchè, mi sia lecito il ripeterlo, la tariffa è anteriore alla legge che ha proclamato la libertà dell'esercizio; tale dubbio è debito postro di scioglierlo, e lo sciogliamo con le poche parole che credo si possano senza alcun inconveniente lasciare nell'articolo in discorso con cui viene a dirsi che per legge è fissata la tassa degli onorari.

Quanto all'articolo terzo concernente le incompatibilità, mentre mi riservo di entrare in più particolari sviluppi quando verremo alla discussione, mi ristringo ad osservare che la sua trasposizione non è stata felice.

Quando si discuterà mi permetterò di far presente all'ufficio centrale ed in ispecie all'onorevole relatore che forse i termini nei quali fu concepito dal Ministero sono più chiari, e meglio conformi allo stile legislativo che non quelli che vi si propose di sostituire; a me inoltre non sembra molto regolare che si cominci una legge con questa espressione: Affinchè un aspirante possa essere anmesso, ecc.

Osserverò per ora che altra cosa è l'incompatibilità, ed altra cosa è l'ammessione. Le condizioni di ammessione devono accennare alla capacità e alla responsabilità in vista delle quali il candidato chiede di venire ammesso ad esercitare un ufficio. L'incompatibilità accenna invece l'esercizio dell'ufficio medesimo e viene dopo la ammessione.

Ma vi è di più; è cosa conforme alla pratica e richiesta pure dalla logica che si ponga nel capo delle disposizioni generali quella che converrebbe ripetere in diversi luoghi. Or bene, quanto all'incompatibilità, noi saremmo precisamente in questo caso: se si parla dell'incompatibilità unicamente per l'ammessione, domando che cosa sarà quando uno già ammesso si trovi in uno dei casi per cui non potrebbe più esserlo. Converrebbe dire prima quello che esercita un tale o tale impiego, un tale o tale ufficio non potrà essere ammesso, ecc., poi converrà fare un'altra disposizione: quello che dopo essere stato ammesso avrà ottenuto una carica all'evenienza di questo o quel caso cessa dal diritto di poter esercitare.

Ad evitare pertanto la necessità di tali ripetizioni è rivolto l'articolo terzo con cui nelle disposizioni preliminari stabilisconsi le incompatibilità col ministero del procuratore, le quali ostano alla ammessione ed allo esercizio ove quella già siasi ottenuta.

L'articolo 4 l'ufficio centrale dice essere meglio trasportarlo dopo l'articolo 5 a seguito delle condizioni di
ammessione. Io credo che sia per se stesso evidente che,
siccome questa disposizione ha tratto all'esercizio, non
può essere confusa colle condizioni dell'ammessione; e
la cosa è talmente vera che l'ufficio centrale proporrebbe di metterla dopo di esse, perchè è una cosa estranea. Non veggo quindi la necessità di toglierla dal capo
preliminare, che riflette le condizioni per l'esercizio
delle professioni. Del resto, ripeto, che mi riservo di
entrare in più particolare discussione quando verremo
a deliberare sopra ciascheduno di questi articoli. Intanto parmi che sia abbastanza evidente che non conviene sopprimere quest'articolo e per conseguenza il
capo primo delle disposizioni preliminari.

MUSIO, relatore. Ebbi già l'onore di dire quando e come ad una legge, ad un Codice, si deve o si può premettere un titolo preliminare. Ho detto che allora si

premette un titolo preliminare ad un Codice quando si tratti di regole che, appartenendo a tutto il complesso della legge, non hanno sede apposita in essa. Ora mi pare che tutte le disposizioni contenute nel capo primo trovano sede apposita altrove o sono di per sè inutili. Parve e pare ancora inutile l'articolo 1, poichè non ha alcuno scopo legislativo, e senza scopo legislativo non si può far legge. Parve inutile il secondo per doppia ragione: per questa stessa, e perchè, io domando: se si conserva l'articolo 2, perchè si conserverà l'articolo 30? L'articolo 80 dice : « Nell'esazione degli onorari si osserverà la tariffa: » lo stesso dice l'articolo 2. Quale adunque dei due ama il signor ministro di conservare? Parve all'ufficio centrale che il dubbio posto in ipotesi dal signor guardasigilli non sarebbe nè possibile nè razionale; che dalla libertà della professione di procuratore non si potrebbe giammai argomentare alla libertà degli onorari; e che se massime nella materia legislativa la sobrietà dello stile è un assoluto dovere, anche l'articolo 2 deve essere cancellato dalla legge come una superfluità ed una ripetizione dell'articolo 30.

Venendo poi al terzo e quarto articolo, essi non sono soppressi, ma riprodotti in altra parte della legge. L'articolo 8 indica alcuni casi nei quali uno per ragioni di incompatibilità non può essere ammesso fra i procuratori; esso dunque logicamente apparteneva al capo in cui sono trattate le condizioni di ammessione. L'articolo 4 si sarebbe anch'esso potuto considerare come inutile, giacchè dal Codice di procedura civile apparisce dove i procuratori sono ammessi a postulare: ma quantunque poco necessario, pure il medesimo è stato conservato.

Dalle ragioni finora discorse pare abbastanza dimostrato che due dei quattro articoli componenti il primo capo del progetto ministeriale sono inutili, che gli altri due devono trasferirsi altrove, e che quindi manca affatto la materia per comporre un titolo preliminare.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo primo, perchè essendosi parlato degli articoli del capo delle disposizioni preliminari, importa che il Senato abbia presente cosa veramente cade in deliberazione. (Vedi sopra)

Penge ai voti l'articole 1.

Chi lo approva sorga.

(Dopo prova e controprova risulta che 24 votarono in favore e 23 contro, ed il numero dei senatori presenti 52.)

scropis. Essendosi alcuni astenuti dal votare io credo che sarebbe più prudente di precedere allo squittinio segreto.

CIBBARIO, segretario, fa l'appello nominale per la votazione segreta.

PRESIDENTE. Risultamento della votazione:

Voti contrari 21

(Il Senato adotta.)

Leggerò gli altri articoli:

- Art. 2. Le funzioni dei procuratori sono determinate dalle leggi sulla procedura.
 - « Per legge è fissata la tassa dei loro onorari. » (È approvato.)
- « Art. 3. L'ufficio di procuratore è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico non gratuito, giudiziario, amministrativo o militare e coll'esercizio del notariato.
- Questa disposizione è altresì applicabile ai ministri dei culti. »

L'ufficio centrale trasferirebbe il disposto di questo articolo 3 al paragrafo 9 dell'articolo 1 del suo capo 1, emendandolo nel modo seguente:

« Non avere più alcun pubblico impiego retribuito di stipendio, giudiziario, amministrativo o militare, e non esercitare più il notariato, l'avvocatura, le funzioni di ministro di un culto, la mercatura o l'ufficio di agente consolare di una potenza estera. »

e spero che l'ufficio centrale sarà dello stesso avviso, che converrebbe qui cominciare a votare la massima, se cioè si vuole che le incompatibilità siano stabilite in questo capo delle disposizioni preliminari: e venire poi a discutere se debbasi accettare l'articolo nel termini proposti dal Governo ovvero in quelli surrogativi dall'ufficio centrale, perchè nelle disposizioni non siamo d'accordo. Esso suggerisce altre incompatibilità ancora, e le enuncia anche in termini che non potrei accettare.

Quiudi perche la discussione sia più chiara ed anche più breve, parmi che si dovrebbe deliberare se si vuolo che l'incompatibilità sia prevista in questo capo delle disposizioni preliminari, e poi discutere sul tenore di quell'articolo in cui saranno le medesime indicate.

Non ripeterò a questo riguardo ciò che ho già osservato: mi pare che l'incompatibilità abbracci tutto il sistema, rifletta l'esercizio, e quindi non sia conveniente di contemplarla solo nel capo riflettente l'ammessione, perchè, come diceva, converrebbe fare una ripetizione.

musio, relatore. Finchè si levava intieramente il titolo preliminare vi era utilità che quello che era articolo 3 del titolo preliminare diventasse un numero dell'articolo 1 del capo 1; ma ora che ci sono due articoli che formano il titolo preliminare, cessa lo scopo della trasposizione fatta dall'ufficio centrale.

In conseguenza nulla esta che questo che era il numero 9 dell'articolo 1 del nostro capo 1, adesso occupi l'antica sua sede e diventi articolo 8 del titolo preliminare.

Resterà a vedere se, o no, l'articolo debba stare come è stato proposto dall'onorevole ministro, ed abbracci un minor numero d'incompatibilità, ovvero esso debba abbracciare quelle maggiori incompatibilità che l'afficio centrale vuole introdurvi. Credo che le incompatibilità proposte dall'ufficio centrale sono determinate da giusti e gravi motivi, per cui non si può associare all'uffizio di procuratore veruno degli uffizi o qualità che l'uffizio centrale ha dichiarato incompatibili. In conseguenza l'ufficio centrale persiste nell'idea che delle incompatibilità contemplate nella proposta fatta dall'onorevole

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1857-58

guardasigilli si debbano comprendere anche quelle dall'ufficio centrale previste.

PRESIDENTE. Siccome non si fa opposizione in quanto alla sede di quest'articolo, nel caso che si voglia dal Senato comprendere, fra le incompatibilità proposte dal Ministero, anche quelle aggiuntevi dall'ufficio centrale, converrà rimandarlo all'ufficio centrale per una nuova redazione del medesimo.

Non credo tuttavia che sia difficile di coordinare, quando il Senato così creda, le aggiunte che si propongono dall'ufficio centrale coll'articolo ministeriale. Quindi mi pare che si dovrebbe deliberare intorno alla parte proposta dal Ministero, non stata contrastata ne dall'ufficio centrale, ne da altri, e venire poi a discutere e deliberare intorno alle aggiunte proposte dall'ufficio centrale.

Per andare avanti metterò ai voti la prima parte dell'articolo 3 così concepita. (Vedi sopra)

PERSOGLIO. Io non ho alcuna difficoltà di accettare tanto la redazione ministeriale quanto quella dell'ufficio centrale, ad eccezione però delle parole non grauito; perchè vi sono funzioni che sono evidentemente ncompatibili coll'ufficio di procuratore, e che pure sono gratuite. Ne citerò solo due o tre.

Le funzioni di giudice aggiunto senza stipendio, di sostituito soprannumerario, di luogotenente-giudice non possono certamente essere compatibili coll'ufficio di procuratore.

Aggiungerei ancora l'ufficio di usciere. Siccome quindi la redazione può indurre il timore che alle volte si potesse credere che qualcheduno di questi funzionari potesse esercitare l'ufficio di procuratore, è meglio che sia chiarito.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io osserverò tosto per tranquillare l'onorevole preopinante sul timore da lui nutrito, che con la redazione proposta dal Ministero potesse inferirsi, che l'uffizio di procuratore non fosse incompatibile con gl'impieghi gratuiti giudiziari, tra i quali appunto accennava a quello di giudici aggiunti ed anche di altri membri della magistratura non retribuiti che basta di leggere l'articolo.

Ecco come è concepito. (Rilegge l'articolo 3)

Le parole non gratuito non riflettono gl'impieghi giudiziari, amministrativi e militari. Tali parole non gratuito non sono riferibili che a qualunque impiego pubblico; quindi dopo il non gratuito, viene il giudiziario, amministrativo; del resto non ho alcuna difficoltà per togliere ogni incertezza ad accettare qualunque siasi emendamento che valga a meglio chiarire questo concetto.

Il Governo intende che l'ufficio di procuratore sia incompatibile con qualunque impiego giudiziario, amministrativo e militare e con qualunque altro impiego pubblico; non crede che esso sia incompatibile (tale è il concetto del Governo) con l'ufficio di consigliere comunale, di sindaco, a ciò volle accennare con la prima parte dell'articolo 3; tuttavia quando simile concetto non sembri sufficientemente spiegato, non ho difficoltà di accettare qualunque siasi spiegazione la quale contenga questo concetto, che l'incompatibilità riguarda l'impiegato giudiziario, amministrativo, militare, qualunque siasi, gratuito o non gratuito; che invece negli altri pubblici impieghi, come sarebbero appunto la carica d'agente consolare, di consigliere comunale, di sindaco, o di altre unicamente elettive, allora l'incompatibilità non ha luogo che quando alle stesse sia aggiunta una retribuzione qualunque.

musio, relatore. L'ufficio centrale non ha difficoltà di accettare una formola che sia anche più dichiarativa ed esplicita, e tale da non lasciare più nessun dubbio.

Pareva all'ufficio centrale, come pareva pure all'onorevole guardasigilli, che quella parola fosse sufficiente; però le osservazioni fatte dall'onorevole Persoglio lasciando un tal qual dubbio, è meglio, essendo ancora tempo, prevenirla con una formola più chiara e più precisa.

PERSOUNTO. Io non propongo alcun emendamento, giacchè se le spiegazioni ed il significato che tanto l'ufficio centrale, quanto l'onorevole signor ministro hanno dato alle parole non gratuito, crede il Senato siano sufficienti, io non ho difficoltà di accettarle.

PRESIDENTE. Io credo che sarebbe meglio di rimandare l'articolo all'ufficio centrale per una più precisa redazione, giacchè non sempre queste improvvisazioni riescono così felicemente, come si desidererebbe.

sclopis, membro dell'ufficio centrale. L'ufficio centrale accetta l'opinione dell'onorevole Persoglio, e si riserva di meglio formularla, giacchè crede importante che venga aggiunta quella dichiarazione, la quale ha dato luogo a dubbi, e ciò massime perchè sicuramente le semplici dichiarazioni che si fanno in Parlamento tanto dal banco dei ministri, quanto dagli scanni dei senatori, non sono vere interpretazioni di legge; potrebbero a questo riguardo esistere dei dubbi, ed è bene toglierli.

Dunque l'ufficio centrale si riserva di estendere un progetto d'articolo in conformità dell'opinione emessa dal senatore Persoglio, e dichiarativa di quanto ha detto l'onorevole guardasigilli.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustisia. Io non mi oppongo a che quest'articolo sia rimandato all'ufficio centrale perchè prepari un'altra redazione, che possa allontanare i timori espressi dall'onorevole Persoglio; mi pare però che sarebbe facile di concretare anche qui una spiegazione che potrebbe forse accettarsi da tutti. A cagion d'esempio si potrebbe dire: « l'ufficio di procuratore è incompatibile con qualunque impiego giudiziario, amministrativo, o militare, o coll'esercizio del notariato, o con qualsiasi altro uffizio pubblico non gratuito. »

Mi pare che facendo questa trasposizione tutti i dubbi sarebbero eliminati; quindi se anche l'onorevole preopinante è del mio avviso, noi potremmo progredire nella discussione senza tanto ritardarla. Del resto non ho difficoltà di aderire che sia l'articolo rimandate all'ufficio centrale.

Voci. È meglio che sia rimandato!

PRESIDENTE. Si intende rimandato l'intero articolo all'ufficio centrale, e così anche la seconda parte di esso: quando si avrà una formola generale e più precisa sotto gli occhi si potrà discutere. Intanto vado a dare lettura dell'articolo quarto.

musico, relatore. (Interrompendo) Non crede il Senato che sia il caso di occuparsi anche adesso del punto se le altre incompatibilità previste dall'ufficio centrale in questa legge debbano o no fare parte dell'articolo terzo? A me pare che non si devono più le incompatibilità riprodurre nel capo secondo, e che qui soltanto sia la sede propria della loro trattazione. O che le incompatibilità proposte dall'ufficio centrale si adottino o non si adottino, pare che tanto nell'uno che nell'altro caso questo debba essere il vero momento di occuparsene.

PRESIDENTE. Bisogna dare lettura dell'articolo proposto dal Ministero affinchè il Senato sappia di che si tratta

STABA. L'articolo terzo non è ancora esaurito; l'ufficio centrale, a cui si vorrebbe rimandare, non sa cosa debba formolare.

scloris. Mi pare che per agevolare il lavoro dell'ufficio centrale sarebbe meglio che fossimo d'accordo sulla sostanza; epperciò bisogna che noi udiamo le difficoltà che vuol muovere il guardasigilli e la discussione successiva che farà il Senato. Allorquando noi converremo sul fondo della questione, sottoporremo poi al Senato la questione di formola, vale a dire la redazione.

PRESIDENTE. Spiegherò solamente l'idea che se ne faceva il presidente. L'articolo dell'ufficio centrale era composto di varie incompatibilità oltre a quelle contenute nell'articolo del Goyerno. Nulla impedisce a senso del presidente che l'ufficio centrale proponesse queste nuove incompatibilità nel progetto del suo articolo.

DE FORESTA, *ministro di grasia e giustizia*. Domando la parola.

Giacchè veggo che l'ufficio centrale desidera, prima di formulare nuovamente l'articolo 3, di sapere se il Ministero aderisce alle maggiori incompatibilità da esso proposte, non ho difficoltà di esprimere fin d'ora quale sia la mia opinione a fale riguardo. O l'ufficio centrale si contenterà di queste spiegazioni per addivenire alla redazione domandatagli, oppure si provocherà fin d'ora un voto di massima dal Senato che servirà poi di regola nella redazione.

Dico quindi che oltre alle incompatibilità proposte dal Ministero nell'articolo 3 la Commissione ne propone tre altre, e sono: l'incompatibilità dell'ufficio di procuratore coll'esercizio della professione di avvocato, colla mercatura, finalmente coll'impiego di agente consolare di una potenza estera.

Io dichiaro tosto che non posso accettare alcuna di esse. Quando si è formolato l'articolo 3 sottoposto alle deliberazioni del Senato ponderatamente si limitarono le incompatibilità a quelle ivi accennate.

Non si contempla la professione di avvocato per due

motivi. Il primo si è, perchè sebbene io non creda sia giunto il momento di confondere quelle due professioni come in alcuni paesi avviene per l'utilità dei litiganti, e dell'amministrazione della giustizia, credo però non sarebbe forse conveniente di stabilire qui incompatibilità nell'esercizio di due professioni che più tardi colla modificazione della legge sulla procedura potrebbero forse essere riunite. Per ora basta che sia provvisto all'interesse dei litiganti per modo che non si facciano spese superflue, e credo che siffatto scopo si raggiunga sufficientemente quando si dichiari, come si è fatto nello schema propostovi, che il procuratore il quale riunisce nel tempo stesso la qualità d'avvocato non potrà mai percepire che gli onorari i quali gli spetterebbero come procuratore.

Io credo che questo basti ai litiganti i quali sono certi così di non avere a sottostare a spese superflue, e non sembrami necessario di stabilire incompatibilità tra due uffici talmente collegati tra loro, che in alcuni passi sono riuniti e non ne formano che uno solo.

Ora mi si consenta addurre un altro motivo ancora ed è che questa incompatibilità non si potrebbe in pratica neanco attuare. E diffatti, o signori, il procuratore secondo il Codice di procedura e secondo questa legge stessa può fare tutto quanto fa l'avvocato, e cumulare entrambe le funzioni. Quale è attualmente la differenza tra questi due uffici ? Essa consiste tutto al più nello arringare, ed il procuratore, tanto secondo questa legge, che secondo il Codice di procedura può anche, quantunque non sia avvocato, presentandosi avanti ai tribunali, esporre le ragioni dei suoi clienti in fatto ed in diritto.

Importa quindi unicamente di impedire che il procuratore arringando non riscuota l'enorario da procuratore e da avvocato. Quindi noi, dichiarando l'incompatibilità delle due professioni, faremmo una declaratoria in diritto che in fatto non sarebbe attuabile.

La sola differenza sarebbe forse pel patrocinio davanti alla Corte di cassazione: un procuratore che non eserciti nel tempo stesso la professione di avvocato, quando anche ne abbia la qualità, non potrebbe patrocinare davanti alla medesima; ma nel resto non vedo che vi possa essere alcun pratico risultato in questa separazione d'uffici.

Per ciò il Ministero crede che non convenga prescrivere nella legge che l'ufficio di procuratore è incompatibile con quello d'avvocato, e pensa che basti dichiarare che il procuratore anche essendo avvocato, anche arringando, e compilando cedole le più erudite, non potrà però mai esigere che gli onorari dovuti ai procuratori. Così è sufficientemente provvisto all'interesse dei litiganti, ed anche a quelli della giustizia, venendo ad impedirsi che non si facciano spese inutili, superfiue e forse meno meditate.

Quanto alla seconda incompatibilità, a quella cioè derivante dalla mercatura, non è impensatamente che il Ministero non la volle stabilire. È inutile che io ranmenti al Senato donde tale incompatibilità con alcune classi di cittadini e con alcuni uffici abbia tratto ori-

gine. Vi furono tempi nei quali l'esercizio della professione, la quale più giova ad arricchire le nazioni, ed anche a farle progredire nella via dell'incivilimento, era reputato come meno dicevole e quasi derogasse alla nobiltà di casta, o non convenisse ad alcune più importanti cariche e ministeri; e si videro respinti e da condizioni sociali e da certi uffici quelli che esercitavano la mercatura. Ma la Dio mercè non siamo più in quei tempi; al giorno d'oggi quando si tratta di una professione libera noi non possiamo dichiararla incompatibile che con ciò che possa essere dannoso all'esercizio della professione medesima.

Ora io domando: è forse che uno non possa essere un abile procuratore e attento al suo dovere, e nel tempo stesso fare un qualche atto di commercio? Io non ci veggo pericolo alcuno, e quindi non vorrei che in una legge fattasi in nome dei più larghi principii, e con cui si attua quella libertà proclamata precedentemente, si sancissero restrizioni non necessarie. Ora questa incompatibilità non è giustificata o richiesta dalla necessità e non deve ammettersi. Le incompatibilità sono esclusioni, queste sono odiose, e le odiosità non devono scriversi nelle leggi che quando non se ne può fare a meno. Ma v'ha di più, o signori. E che? Questa incompatibilità non sarebbe che causa di continue frodi. Potrebbe bensì dare luogo a questioni, a censure, ma non sarebbe mai giustamente applicata, e diffatti noi abbiamo nelle nostre leggi attuali una disposizione, per cui qualunque siasi non solo un procuratore o un avvocato, ma i più eminenti magistrati, le prime dignità dello Stato possono anche fare la mercatura, firmare una lettera di cambio. (Interrusioni)

Seguiterò le mie osservazioni, e vedranno i dotti miei interruttori che forse non mi apponevo male quando diceva che al giorno d'oggi qualunque siasi persona può fare la mercatura. Chiunque di noi può firmare una lettera di cambio, e sottoporsi con ciò alla competenza del tribunale di commercio, qualunque sia la sua condizione, ed è di ciò che intesi parlare. Un procuratore che avrà firmato una lettera di cambio in tal guisa, incorrerà egli in una pena? « Oh no, mi si dirà, non è questo che volevano dire gli interruttori. Eglino intendevano dell'abitudine del commercio. > È qui dove io voleva appunto soffermarmi. E come stabiliremo noi questa abitudine? In due o tre atti o in quanti? Come faremo per determinare che un procuratore, perchè avrà fatto una, due o tre cambiali, si debba considerare come esercente la mercatura?

Le quistioni sarebbero numerosissime. Forse mi si dirà che al giorno d'oggi ciò non può accadere perchè vi è una legge d'imposta che stabilisce la tassa di patente ai commercianti, e che perciò non potrà esercitare l'esercizio di procuratore soltanto chi la paghi.

Ma allora io osservo che per escludere l'incompatibilità si avrà una spinta a fare frode alla legge; si farà il commerciante senza essere iscritti, senza pagare la tassa e si finirà per allettare a contravvenire a questa ed alla legge sulle patenti dell'industria e del commercio. Quindi io credo che, nel mentre ciò sarebbe contrario ai principii che proclamiamo, e non avrebbe alcun carattere di necessità, sarebbe di più un incentivo alla frode e a questa legge e a quella sulle patenti.

Io prego quindi il Senato a volere respingere la proposta dell'ufficio centrale. Anche qui si tratta di esclusioni, di cose odiose, non scriviamole perciò nella legge quando non siano assolutamente necessarie e quando possono avere conseguenze più pregiudizievoli che utili.

Una parola sola per l'incompatibilità dell'ufficio di procuratore con la qualità di agente consolare. Per verità, io non so perchè l'ufficio di procuratore non possa con tali cariche conciliarsi. Se per ottonere le medesime si dovessero perdere i diritti civili, i diritti politici, oppure sottoporsi ad obblighi che lo sottraessero alla vigilanza della Camera di disciplina, dei tribunali, od a così incessanti occupazioni che venisse allontanato dall'esercizio della sua professione, allora io vedrei giustificata questa incompatibilità. Ma se il procuratore non cessa perciò di essere cittadino, se non cessa di godere i diritti civili, se non è retribuito, dal momento che non è stabilità l'incompatibilità per le altre funzioni gratuite, perchè vorrete voi che sia incompatibile l'ufficio di procuratore con quello di agente consolare d'una potenza estera?

Anzi io credo che sia meglio che queste cariche siano confidate a persone in grado per la loro posizione di coprirle degnamente. Quindi non vedendo neppure giustificata questa proposta, non potrei aderire alla medesima. E giacchè ho la parola, mi consenta il Senato di rivolgere all'ufficio centrale una preghiera, poichè egli deve rivedere quest'articolo 3.

Io sono lontano dal tenere piuttosto alla mia redazione che a quella dell'ufficio centrale; dirò tuttavia che la redazione del Ministero fu fatta pensatamente e che non sarebbe senza qualche pericolo surrogarvi quella dall'ufficio proposta. Fin dalle prime parole si sente come questa ultima sia meno opportuna. Non avere, si dice nell'articolo 9, più alcun pubblico impiego retribuito o stipendio. Sembrerebbe che tutti quelli che sono procuratori o aspirano a quell'ufficio debbano avere relazione a questa sorta d'impieghi! Ma cambiando la redazione, sono persuaso che l'ufficio centrale riconoscerebbe essere meglio espresso il concetto del legislatore.

Debbo poi far avvertire più specialmente quella disposizione relativa all'incompatibilità dell'ufficio di procuratore con quella di ministro del culto. L'ufficio centrale vedrà che nei termini in cui è proposto dal Ministero non presenta forse gli inconvenienti cui darebbe luogo la sua redazione. In essa si dice: « non eserciti più le funzioni di ministro del culto. » Ora si potrebbe dubitare se queste espressioni possano applicarsi ai ministri del culto cattolico, il cui carattere è indelebile.

Le parole « non avere più » possono lasciare quel dubbio. Si può bensì usare quest'espressione rispetto ai ministri di quei culti, che possono essere ministri oggi e non esserlo più domani; ma ai sacerdoti cattelici il cui carattere è indelchile, questa espressione non può essere

stata applicata che per inavvertenza, ed ho creduto di doverla fare notare affinchè se ne tenga conto nella nuova redazione.

scropis. Signori senatori: abbiamo lungamente discusso il capo preliminare; si trattava di semplici forme, di semplici regole di filologia legislativa. Era, secondo che a noi parve, più utile l'entrare ricisamente in materia; era più senveniente il conformarsi alle forme del dire ed alle forme e disposizioni legislative quali oggidi si mantengono. Il Senato ha giudicato il contrario, dobbiamo chinare la testa alla sua decisione.

La materia che attualmente si pone in discussione, o signori, è materia assai più rilevante, è materia che tocca da presso gli interessi più vitali dei cittadini, è materia in cui i legislatori debbono vestire la qualità di tutori della massa totale dei cittadini incapaci di per sè a provvedere ed esaminare sino a qual punto la libertà conceduta dell'esercizio della professione di procuratore possa essere utile, o possa diventare nociva.

Io quindi raccomando al Senato (e non ha d'uopo che io glielo raccomandi, perchè è sua abitudine; e non lo faccio per altro che per scarico del mio ufficio) di volere portare la maggior attenzione in questa parte, perchè dal testo di questa legge potranno venirne molti danni, che nessuno poi di noi sarà più in caso di riparare. E prima di tutto converrà che ci facciamo una giusta idea di quello che è la professione di procuratore, perchè mi pare che in questo forse noi abbiamo la disgrazia di discostarci alquanto dall'opinione dell'onorevole guardasigilli. L'onorevole guardasigilli è occupato dall'idea della libertà, ed ammetterebbe facilmente che un procuratore incaricato, sotto la salvaguardia e colla presunzione della legge, di vegliare agli interessi dei cittadini, potesse anche occuparsi di varie altre bisogne, ed attendere per una parte del giorno al suo dovere di procuratore e poi sviarsi legalmente ad adempiere altre incombenze.

Noi all'incontre, o signori, andiamo per la via più stretta, noi crediamo che la libertà dell'esercizio di professione di procuratore implichi necessariamente una consecrazione abituale di vita all'ufficio di difensore, di tutela legale dei clienti. Per conseguenza non riputiamo che con ciò si tolga la libertà, ma crediamo di indirizzare la libertà al suo vero scopo, perchè dal giorno in cui la legge permetterebbe al distratto, al disoccupato, od al troppo occupato di avere titolo e veste per assumere la difesa di interessi di cittadini, e che poi in fin dei conti questo ridonderebbe a loro danno, da quel giorno, o signori, la causa della libertà sarebbe pregiudicata; in quel giorno forse comincierebbe l'idea di ritornare all'antico sistema e di fare sì che quelli che sono preposti, sotto l'annuenza pubblica, a certe professioni che interessano l'universale attendano a queste professioni, e non sia loro permesso di sviarsi ad altre.

Premessa questa considerazione, la quale io credo di grandissimo momento, e che forse ci guiderà in tutte le nostre discussioni fino al termine di questa legge, io discenderò ad esaminare la portata ed importanza delle tre restrizioni maggiori, o incompatibilità che dire si voglia, che l'ufficio centrale ha posto nell'articolo di cui si ragiona. Dapprima si è stabilito che fosse incompatibile l'esercizio professionale dell'ufficio di procuratore coll'avvocatura.

L'onorevole guardasigilli, mirando forse nel futuro e volgendosi ad altro sistema, dove non è distinta la qualità di procuratore da quella di avvocato nel foro, crede che sarebbe come un anticipare una specie d'impossibilità quando si volesse attuare quel sistema.

Io so che in alcuni paesi, soprattutto in Germania, e nel vicino regno del Lombardo-Veneto, l'ufficio di procuratore e di avvocato non è distinto l'uno dall'altro. Io mi permetterò di osservare che, quando si aspirasse a questa, che dico francamente molto pericolosa innovazione per i nostri costumi, bisognerebbe cominciare dall'avere dubbi sulla sussistenza del Codice di procedura, perchè quel modo professionale di difesa degli interessi privati giuridici, che c'è nel regno Lombardo-Veneto (che prendo per esempio, perchè è il più vicino), si coordina colla loro composizione dei tribunali, si coordina col sistema giudiziario, col loro ordine di procedura. Invece da noi, tutto questo sarebbe molto diverso.

Noi abbiamo fatto un Codice di procedura sull'esemplare francese; noi abbiamo seguito le nostre vecchie tradizioni di pubblicità, di distinzione di ufficio, di garanzia pubblica. Forse bisognerebbe abbandonare tutto questo per condurci a quello stato che ci ha lasciato intravvedere l'onorevole guardasigilli.

Io non ho previsioni, non pusillanimi timori, ma prendo le cose come sono. Nello stato in cui ci troviamo, è egli vero che sia più utile, che il procuratore non faccia l'avvocato, anzichè accumuli queste due funzioni? Credo che la risposta è facile. Io me ne appellerò a tutti quelli che hanno giudicato (ed ho l'onore di sedere fra i primi magistrati del regno) ed a tutti quelli che hanno avuto la somma disgrazia di litigare, i quali, credo, si sono fatti capaci della necessità che vi è di dividere queste due funzioni.

Notate, o signori: la qualità propria della professione di procuratore è quella, se fosse permesso di dirlo, di fare l'agente quotidiano. Egli dirige le istanze giuridiche, è il depositario dei titoli, è il depositario qualche volta anche di denaro, è il depositario dei segreti di famiglia; e per conseguenza el ricerca in lui la probità prima di tutto, l'oculatezza e una certa sagacità d'azione più che non quella vasta serie di cognizioni, per cui splendida riesce la professione di avvocato.

Dai procuratori non si ricerca che abbiano compiuti quegli studi, senza dei quali non si può fare una decorosa comparsa nel foro come avvocato; quindi uno di loro che volesse fare troppo l'avvocato, forse sarebbe un men buon procuratore; invece un avvocato, il quale volesse incaricarsi di esercitare anche la professione di procuratore, facilmente sarebbe sviato da quegli studi che reclamano totum hominem. Noi, a fronte di questo stato di cose che è il nostro attuale, che corrisponde alla ragione degli studi divisi secondo le diverse professioni

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1857-58

di procuratore o di avvocato, crediamo che sia molto più utile di mantenere questa distinzione.

Ma, osserva l'onorevole guardasigilli, quando si tratta una causa, quale diversità passa fra l'avvocato ed il procuratore? Non prenderà maggior diritto per una parte e per l'altra, e farà da sè la causa; la farà cioè come avvocato e la farà come procuratore. Niente impedisce questo nello stato attuale. Chi non vuol servirsi dell'avvocato, ottiene la sua sentenza ugualmente; non ha bisogno dell'avvocato. In tal caso l'avvocato non rappresenta il litigante; invece è il procuratore che rappresenta la persona del litigante.

Dunque, in questa parte non si cambia lo stato attuale. Ma quale sarebbe il pericolo? Sarebbe che uno fosse procuratore pel suo cliente in una causa, e avvocato in un'altra, e per conseguenza confondesse e la professione ed i limiti degli studi e le ragioni anche dei suoi onorari. E poi, tornando a quello che ci pare più importante, questo sarebbe una distrazione grande.

Ora per fare convenientemente il procuratore, e me ne appello a tutti quelli che nel nostro foro hauno ottenuto ed ottengono una giusta rinomanza e molta riputazione, ci vuole veramente applicazione da mattina a sera, ci vuole una condotta di vita pienamente coordinata colle loro funzioni. Per conseguenza l'ufficio centrale non crederebbe che nelle nostre condizioni attuali, lo ripeto, fosse utile di lasciare che l'ufficio d'avvocato e di procuratore si potesse confondere, e troverebbe pericoloso che uno fosse procuratore ed avvocato in una causa, avvocato soltanto in un'altra, e procuratore in una terza.

Veniamo ora alla mercatura, e qui incominciamo a spiegarci chiaramente.

Siamo tutti negozianti, è verissimo in un certo senso. Le lettere di cambio si firmano da tutti, operazioni industriali o con fortuna o con scapito grande, si fanno da molti; ma questo non fu nell'intenzione dell'ufficio centrale quando ha proposta quest'aggiunta.

L'ufficio intese di riferire in una sola parola ciò che si legge nel Codice di commercio, articolo 1, il quale è così espresso: « Commerciante è quello il quale esercita atti di commercio e ne fa la sua professione abituale. » Se si vuole si metterà questa locuzione, ma si trovi modo almeno che non si possa permettere che il procuratore ne faccia la sua professione abituale, e faccia nello stesso tempo la professione abituale di procuratore. Qui non è necessario poi che io dica che non mai venne in mente all'ufficio centrale di credere che la mercatura deroghi. Non è in una terra italiana, a fronte dei grandi nomi di Genova e Venezia, che si può credere che si voglia intendere che deroghi la mercatura.

La mercatura esige molte attenzioni; esige anche come diceva totum hominem. Lasciamola separata, lasciamola trattare da quelli che vi si dedicano espressamente, non confondiamo il palazzo ed il banco, e non facciamo si che interessi troppo complicati rendano talvolta troppo sospette le persone dei procuratori.

La regola generale che il signor guardasigilli ha posto

avanti, è che le incompatibilità sono odiose, e che le odiosità sono da respingersi; e veramento io lo credo volontieri, ma le incompatibilità, conseguenze dirette della garanzia che un uomo che ha la confidenza pubblica assicurata dal Governo debbe presentare ai suoi concittadini, non sono incompatibilità odiose; anzi tornerebbe molto odiosa la soppressione di questa incompatibilità quando tornasse a detrimento dei poveri clienti i quali sulla fede della legge articobero probabilmente a ricorrere a chi è troppo occupato per occuparsi di loro.

In quanto alla terza, vale a dire alla incompatibilità degli uffizi consolari, questa è stata suggerita da alcune informazioni che si sono prese sulle piazze marittime; e si è creduto che, siccome l'agente consolare si trova in caso di esercitare atti di giurisdizione, di dovere proteggere dei diritti pei nazionali della bandiera che rappresenta, fosse più conveniente di levare via questo pericolo di conflitti, di ostacoli, di sospetti; tuttavia l'ufficio centrale riconosce che questa terza esclusione è di minor importanza della prima, e non ha difficoltà di abbandonarla, atteso massimamente la poca estensione di questo ceto e la rispettabile qualità di cui è investito. Quindi per organo mio l'ufficio centrale non dissentirebbe dal levare la terza di queste incompatibilità, ma manterrebbe la prima e seconda, vale a dire quelle della avvocatura e mercatura, prendendo la parola mercatura come è determinata dal Codice di commercio.

Quanto alle parole di ministro di culto, l'ufficio centrale si riserva di prendere in considerazione l'avvertenza del guardasigilli, e di presentarle poi appositamento nel formolato che avrà l'onore di sottoporre al Senato.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Sono lieto di sentire che l'onorevole Sclopis si preoccupi della libertà, e che egli voglia che si prendano tutte le maggiori precauzioni onde l'esercizio di questa professione non trasmodi, affinchè possano i procuratori godere sempre della libertà proclamatasi con la legge del 1857, e che ora viene quivi regolata. L'unico dissenso che parmi esista tra l'onorevole preopinante ed il Ministero in ciò consiste, che esso vorrebbe, per tutelare questa libertà, maggiori restrizioni, mentre io bramo che la medesima sia veramente larga e tale che non si stabiliscano limitazioni al di là di quelle che possono essere necessarie.

Del resto accetto con riconoscenza la dichiarazione che l'ufficio centrale non insiste sulla terza incompatibilità in discorso. Ho detto con riconoscenza, perchè realmente dalle informazioni che gli pervennero, l'ufficio centrale ha potuto convincersi che nella città di Nizza vi sono procuratori pregevoli e per probità e per dottrina, ed i quali rivestono la qualità di vice-consoli di diverse nazioni, e sarebbe stato molto rincrescevole per me di vedere adottata una disposizione che avrebbe privato dell'esercizio della professione loro tali persone.

Quanto alle altre due incompatibilità duolmi di non avere consenziente l'ufficio centrale, e me ne duole tanto più perchè non mi potei persuadere della necessità di mantenerle nemmeno dopo le osservazioni fatte dall'o-

norevole preopinante. Quanto all'avvocatura io non ho inteso alcun argomento che abbia potuto dimostrarmi un vero inconveniente, od un pregiudizio nell'esercizio cumulativo della professione di procuratore e di quella di avvocato.

L'unica riflessione che si faceva si è che il procuratore esercita un ministero molto delicato, cui egli debbe consacrare tutta la sua attenzione, ed è quindi necessario che non sia da altre occupazioni distolto.

Io seguitai con molta attenzione le osservazioni fattesi a questo riguardo per vedere se mai per avventura si verificasse il pericolo di qualche frode, danno o pregiudizio sia pubblico che privato. Ma nulla intesi a questo proposito, soltanto si disse che, esercitandosi le due professioni, non si può portare lo studio e l'attenzione necessaria ad entrambe: a me tuttavia sembra essere lo stesso esercitare una sola professione con molte clientele, incaricandosi di numerosissime cause epperciò nella impossibilità di attendervi con molta cura, quanto esercitare due professioni con minore quantità di affari, ed attendere ad entrambe.

Del resto io prego il Senato di ritenere che il Governo non propone che si dichiarino accumulate le due professioni, ma soltanto che non si scriva nella legge una incompatibilità la quale potrebbe essere disdetta più tardi.

L'onorevole Sclopis diceva che la stessa è scritta già nella legge e che abbiamo un Codice di procedura in cui se non nei termini, almeno nel complesso, le due professioni sono separate. Ebbene io lo prego di ritenere che abbiamo un Codice di procedura che la legge ci obbliga di rivedere in questa stessa Sessione parlamentare; se non si potrà ciò fare per ora, necessariamente dovrà essere riveduto più tardi, e bramo che si lasci libero il Parlamento di decidere allora, se possa essere o no nell'interesse della giustizia e dei litiganti di cumulare le due professioni. Facciamo una legge che ha un carattere definitivo, e non dobbiamo inserirvi un principio che può essere rivocato domani; e siccome il Codice di procedura deve essere riveduto, e non è ora che temporario, non vuolsi pregiudicare ora la questione che in occasione della sua revisione troverà sede migliore; ed allora, io lo dico fin d'adesso all'onorevole preopinante, non sarò già per prendere l'esempio di ciò che abbia a farsi in Lombardia nè nell'impero che domina sulla stessa, ma li toglierò colà ove mi spinge la conformità delle opinioni, nei paesi liberi, cioè della Germania, ove io vedo stabilito nelle leggi principii i più liberali che possano desiderarsi.

Quanto alla mercatura, io sono lieto di vedere come l'onorevole preopinante abbia riconosciuto che i termini nei quali è proposta questa incompatibilità dall'ufficio centrale, sono diversi dal disposto dell'articolo 1 del Codice di commercio, che mi pare siasi citato. In questo si dice che il commerciante è quello che fa la professione del commercio abituale: e al contrario l'ufficio centrale dice che l'uffizio di procuratore è incompatibile colla mercatura: così si potrebbe argomentare: procu-

ratori voi avete fatto atto di commercio, la professione di procuratore è incompatibile colla mercatura, dunque voi avete contravvenuto, dunque dovete cessare, dovete essere interdetti.

L'ufficio centrale però osserva che in ogni caso si riferirà alle disposizioni del Codice di commercio; così limitata, così stabilita la incompatibilità, sarebbe più
accettabile, ma io dichiarerò schiettamente che assai
difficilmente vi potrò aderire, e ciò perchè? Perchè
parto sempre dal principio, che quando noi facciamo
una legge in nome della libertà, e la facciamo in nome
della libertà per l'interesse stesso dei litiganti, non dobbiamo poi stabilire incompatibilità che non siano giustificate.

Ora quali sono i motivi, gli argomenti coi quali voleva giustificare l'opinione sua? A suo dire il procuratore deve dedicarsi intieramente all'uffizio suo e non ha
da fare altro. Ebbene io rispondo all'onorevole preopinante: noi non abbiamo bisogno di scrivere incompatibilità nella legge; perchè il procuratore faccia unicamente il procuratore basta che sia uomo dotto e probo,
ed egli avrà tanti clienti che basteranno perchè non
vada a cercare di compromettere la sua fortuna col fare
il commerciante. Ma se per avventura e per circostanze
peculiari un procuratore non ritraesse nell'esercizio
della sua professione tanto di che sostentare sè e la sua
famiglia, vorremo noi impedirlo di tentare anche con
qualche speculazione una via che possa essere utile e
necessaria alla sua momentanea sussistenza?

Io credo che non sarebbe questo principio da scriversi nella legge. Pertanto, quando non veggo un'utilità nel mantenere un'incompatibilità, la quale è escluso che sia occasione di frode, quando si conviene che non può essere quistione di disdoro nè alla persona nè ai tribunali, che si eserciti quella professione, dichiaro che non so persuadermi della necessità di mantenere la proposta dell'ufficio centrale, quantunque ripeto che, formolata nei termini testè enunciati, sia più accettabile; ma dichiaro ad un tempo che non oserei prendermi la responsabilità di questa restrizione che non vedo sufficientemente giustificata.

sclopis. L'afficie centrale con suo rammarico è costretto a persistere nelle due sue proposte d'incompatibilità, cioè incompatibilità coll'avvocatura ed incompatibilità colla mercatura (ben inteso che quest'ultima parola sia presa nel vero senso italiano, che cioè la mercatura è l'atto di colui che abitualmente attende al traffico, è la professione di commerciante), ed intenderebbe quindi l'ufficio di surrogare a quelle parole le altre consecrate nel primo articolo del Codice di commercio, cioè la professione abituale di commerciante, che sarebbero più in armonia.

Il signor ministro ha avvertito che si fa una legge definitiva, e nello stesso tempo ci ha parlato della riforma prossima e probabile del Codice di procedura. Questo prova che le leggi non sono guari definitive, perchè il Codice di procedura, che è di ben altra mole, e di ben altra importanza che non la legge dei procura-

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1857-58

tori, dopo pochi anni di esistenza deve, a termini già della legge prima, subire una modificazione.

Quando all'epoca della riforma del Codice di procedura civile sarà fatto capace il Senato che si debba mutare l'organizzazione del foro, allora il Senato cercherà sicuramente di coordinarla con la nuova procedura: frattanto però il Senato prende le cose tali quali stanno, a fronte del Codice di procedura, a fronte delle nestre antiche leggi, a fronte dei nostri costumi.

Il signor ministro ha osservato che facciamo una legge in nome della libertà. Sì, o signori, la facciamo in nome della libertà, ma la facciamo colle cautele della prudenza, in nome della risponsabilità, che pesa sopra di noi, di tutelare gli interessi privati.

Un'ultima osservazione ci ha fatto il signor ministro: ci ha parlato d'un povero procuratore il quale, non avendo cause, fosse costretto di rivolgersi a speculazioni commerciali. Se veramente questo fosse il caso, io consiglierei il procuratore a smettersi; chè in una professione così necessaria e così rilevante come quella del procuratore, chi non trovi di che campare, ha falsato la sua vocazione, e sicuramente quel procuratore non mi lascierebbe in nessuna maniera tranquillo sull'utilità e sull'opportunità e sicurezza del suo ministero.

Signori, spetta a voi il decidere.

PRESIDENTE. In quanto al voto a darsi sulla prima parte dell'aggiunta, fatta dall'ufficio centrale, non si incontra difficoltà.

In quanto alla seconda il Senato perdonerà il suo presidente, se egli forse troppo rifugge dal porre ai voti disposizioni che non siano formulate in modo chiaro e preciso. Ci vorrebbe perciò una proposta che fosse redatta in termini ben definiti. Giacchè la parola mercatura è riconosciuta insufficiente.

GALLINA. Domando la parola.

Mi permetta qualche osservazione sulla posizione della questione: avverto che il signor presidente fin da principio, esordiendosi in questa discussione, aveva posto la conclusione di rimandare all'ufficio centrale i due articoli, quello cioè proposto dal Ministero su cui si era già d'accordo, ed il secondo, paragrafo 9, proposto dall'ufficio contrale, il quale poteva dare luogo a discussioni. Egli faceva questa proposta di rinvio perchè questi due articoli disparati fra di loro senza nessuna analogia fossero riuniti in un solo, il quale darebbe poi luogo ad una discussione profonda, adattata alla gravità delle circostanze.

Il Senato ha creduto, sull'istanza del guardasigilli, che si dovesse fin d'ora discutere sulle incompatibilità proposte dall'ufficio centrale. Noi abbiamo anticipata una lunga e lunghissima discussione, la quale non è probabilmente proporzionata alla perpetuità di questa legge, e siamo con ciò venuti ad una conclusione, che è appunto quella a cui poco fa accennava il signor presidente, vale a dire, di non potere mettere nello stato delle cose in votazione queste diverse incompatibilità, per la ragione che hanno bisogno di essere ordinate.

Onde la proposta di rimandare prima all'ufficio cen-

trale i due articoli, perchè ne fosse formato un solo, diventa tanto più necessaria in questo momento, in cui vediamo tutti, ripeto, che una lunga e lunghissima discussione non ha condotto ad una conclusione. E non poteva condurre ad una conclusione certamente, perchè si è fatto una tale confusione di ciò che costituisce l'esercizio della mercatura e di ciò che costituisce l'esercizio di un'altra professione, che è diametralmente opposta, che non sapremmo come concepire nè l'una, nè l'altra.

Diffatti, come può dirsi che, quando uno sottoscrive un pagherò, e ha potuto fare un impiego di danaro in un modo qualunque, che entri anche nella via commerciale, si è fatto negoziante per quest'operazione? Come può dirsi che, quando uno che copre una carica nel nostro paese e sottoscrive una lettera di cambio, si è costituito negoziante? Come può asserirsi che, quando uno esercita una professione, ed è condotto da circostanze particolari a prendere un'obbligazione con una formola, per la quale può essere giustificabile da un tribunale di commercio, egli è diventato negoziante?

Signori, io non intendo questa conclusione, e non la vedo conforme ai principii che regolano l'esercizio delle professioni.

Dunque, per intendere l'esercizio di queste professioni, è indispensabile che a mente fredda ciascheduno si formi un'idea del concetto della cosa, e non veda crearsi, in nome di una libertà che non ha significato, confusione e difficoltà in una legge, che ha per scopo principale la tutela pubblica, ed è intesa ad escludere tutti quegli abusi che possono molto facilmente introdursi in quest'esercizio di professioni.

Io credo per conseguenza che il Senato sicuramente non ha perduto il suo tempo in questa discussione (benchè io presuma che la medesima si rinnoverà domani in termini più stretti) perchè noi abbiamo potuto esaminare in noi medesimi l'importanza delle considerazioni che ci sono fatte. Dalla redazione poi dell'ufficio centrale di un nuovo articolo il Senato sarà posto in condizione di poter emettere la sua opinione con fondamento, e con fondamento tale da ottenere quell'effetto, che tutti desideriamo, vale a dire l'ordine della legge, e la precisione dei termini per chi ha da applicarsi.

DE FORENTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per una sola osservazione.

Mi pare che l'onorevole Gellina pel piacere di combattere il guardasigilli abbia supposto che sia ad istanza del medesimo che si intavolò la discussione, a suo dire lunghissima, e quindi, per confermare ciò che nessuno contesta, faceva alcune osservazioni cui non manca certo il suo merito.

Non è il guardasigilli che abbia fatto istanza che si discutesse fin d'ora; il guardasigilli si limitò ad aderire per quella urbanità e convenienza, che da tutti in questo recinto si osserva, all'istanza dell'ufficio centrale.

Del resto, mi rincresce che l'onorevole Gallina abbia trovata la discussione alquanto confusu: anch'io per verità arrivai appena, seguitando le sempre dotte sue

osservazioni, a comprendere quale sarebbe la sua conclusione, alzandosi a combattere ciò che non era in questione.

Quando poi io osservai che non credeva potesse veniro adottata la proposta dell'ufficio centrale perchè accennando all'esercizio della mercatura poteva supporsi estesa la incompatibilità anche a chi firmasse una o più cambiali per uso del suo ufficio, credo che non diceva cosa tanto strana, in quanto che gli onorevoli, dotti e coscienziosi senatori che compongono l'ufficio centrale riconoscevano essi medesimi, che per non dare luogo a confusione e perchè più precisamente fosse espresso quello che essi intendevano di prescrivere, era opportuno di formolare con maggiore chiarezza la loro proposta.

GALLINA. Veramente volere trovare un motivo di opposizione personale nelle osservazioni che io ho avuto l'onore di sottoporre al Senato mi pare cosa poco intelligibile.

Io parlai della proposta dapprima fatta dal signor presidente del Senato, il quale fin da principio prevedeva esattamente l'esito di questa discussione, quando proponeva che l'articolo del Ministero e l'aggianta dell'ufficio centrale fossero rimandati all'ufficio centrale per essere ridotti ad articolo complessivo il quale sarebbe poi sottoposto ad ulteriore discussione. La cosa è di troppa importanza perchè se ne debba fare una questione personale.

Il signor guardasigilli forse ha voluto interpretare le intenzioni: ma, santo Dio! quando si vuole interpretare le intenzioni, si entra in certo giro di ragionamenti, che nei tempi passati si definiva in certo modo, e che ora è inutile il cercare come si abbiano a definire.

La mia conclusione non è stata per nulla suggerita dall'idea di fare opposizione: essa si coordina perfettamente coll'opinione del signor presidente del Senato, cioè che non si poteva nella presente seduta insistere in questa discussione, domandare correzioni di frasi, domandare una redazione dell'articolo in questione perchè la cosa era troppo complicata.

Mi sono permesso di fare qualche osservazione rispetto all'esercizio della mercatura, giacchè tutta la questione veramente si riduce a questo punto gravissimo. Io non so se sia incorso in censura a questo riguardo, se le mie osservazioni siano molto esatte, se siano d'accordo con quelle del signor guardasigilli, ma sono persuaso che domani ancora vi sarà questione su ciò.

Io non ho fatto altro che esprimere l'effetto che produssero su di me certe osservazioni sulle lettere di cambio, sopra i pagherò; e mi è parso che se dovessero essere tutti negozianti quelli che incontrano obbligazioni con lettere di cambio o pagherò, sarebbe molto difficile che tutti potessero essere giustificabili de tribunali di commercio o per una ragione o per l'altra. Insomma mi pare che il volere dare troppa importanza ad una frase, ad una parola, quando sì agita una discussione come questa, non possa recare nessun effetto in merito della cosa.

Io ripeto adunque che qui non c'era nè poteva esservi questione personale: ripeto che questa è una questione troppo sostanziale perchè vi sia questione personale. Io rinnovo dunque la mia conclusione che è quella di adottare l'opinione emessa dal signor presidente, cioè che l'ufficio centrale produca una nuova redazione, la quale darà luogo ad una nuova discussione.

PRESIDENTE. Non so se sia più il caso di continuare la discussione, essendovi difetto di numero. Quindi convocherei il Senato per domani alle 2; e siccome questa discussione può essere protratta, all'apparenza, a molte tornate, io insisto perchè si venga più approssimativamente alle 2; ed avverto che alle 2 e un quarto sarò al banco.

Secondo l'impegno preso annunzierò che la scelta abbandonata al presidente per la Commissione incaricata dello studio del progetto di legge relativo al riordinamento del servizio consolare, è stata fatta dei senatori Sclopis, Cibrario, Di Pollone, Mameli, Jacquemoud, Ricci e San Marzano.

La seduta è levata alle ore 5 172.